

## Approfondimenti

### Gli ISA per il 2021

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Non sono interessate

### Abstract

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88, del 14 aprile 2022, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 marzo 2022 che approva gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2021

### Commento

In Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 marzo 2022 che approva gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2021 e relativi alle attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

Si ricorda innanzitutto che gli ISA sono stati introdotti dall'articolo 9-bis, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, e trovano applicazione fin dal 2018, sostituendo i precedenti studi di settore e parametri.

Lo scopo degli ISA è quello di favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari, nonché di rafforzare la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Essi vengono elaborati sulla base di un'analisi economico-statistica di dati ed informazioni relativi a più periodi di imposta, mirano a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale, esprimendo il grado di affidabilità fiscale per ciascun contribuente su una scala da 1 a 10, essendo 10 il grado di maggiore affidabilità.

Con il citato decreto del 21 marzo 2022 sono stati approvati, sulla base di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, gli ISA relativi al 2021 per tutta una serie di attività economiche dei vari settori e indicate all'articolo 1 del decreto stesso.

Al fine di individuare il corretto modello ISA, è bene tenere in considerazione che nel caso in cui un soggetto eserciti più attività d'impresa ovvero più attività professionali, è necessario individuare l'ISA riferito all'attività prevalente, intendendo per tale l'attività o l'insieme delle attività a cui si applica il medesimo ISA, dalle quali deriva, nel corso del periodo d'imposta 2021, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Il decreto in commento, specifica per alcuni ISA quali sono le attività a cui si rivolge.

Ad esempio, viene stabilito che il modello ISA CG36U, che trova applicazione per le attività

- di ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11,
- di ristorazione connesse alle aziende ittiche, codice attività 56.10.13,
- di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20,
- di ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42,

si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività appena indicate, anche una o più delle seguenti attività definite "complementari":

- gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30,

- gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41,
- bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.

Specifica il decreto, che il modello ISA, nel caso dell'esempio il CG36U, si applica, in presenza delle attività "complementari" come quelle appena indicate sopra, solo se i ricavi delle attività principali a cui si riferisce il modello ISA (nell'esempio, ristorazione con somministrazione, ristorazione connesse alle aziende ittiche, ecc) sono prevalenti rispetto a quelli che derivano dall'insieme di tutte le attività "complementari".

#### Le esclusioni

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Non sono interessate

#### Abstract

Tra le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA vi è, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, la riduzione dei ricavi ovvero dei compensi nel periodo d'imposta 2021, rispetto al periodo d'imposta 2019, di almeno il 33 per cento

#### Commento

Gli ISA, oltre a non trovare applicazione per i soggetti individuati dal sesto comma dell'articolo 9-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, e riportati nella tabella che segue, non trovano applicazione nemmeno nei confronti dei soggetti individuati dall'articolo 3 del decreto del 21 marzo 2022, e cioè:

- contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, primo comma, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all'articolo 54, primo comma, del DPR n. 917 del 1986, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, di cui alla legge n. 190 del 2014;
- contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, così detti contribuenti minimi, di cui al decreto-legge n. 98 del 2011;
- contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività "complementari" indicate per ogni indice dal decreto in commento, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA, esclusione specificamente individuata dal secondo comma, dell'articolo 4 del decreto ministeriale del 21 marzo 2022 qui in

commento.

<b>In base a quanto disposto dal comma 6, dell'articolo 9bis del decreto-legge n. 50 del 2017, gli ISA non si applicano:</b>	ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa
	ai contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del DPR n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici e cioè, per il 2021, euro 5.164.569

Non solo. Per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli ISA non si applicano nei confronti dei soggetti che nel periodo d'imposta 2021 hanno subito, rispetto al periodo d'imposta 2019, una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33 per cento.

Questi soggetti devono, comunque, comunicare i dati economici, contabili e strutturali indicati, come previsto dal comma 4 dell'articolo 9-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017.

L'ottavo comma dell'articolo 5, del decreto in commento, stabilisce che per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dal comma 11 del più volte citato articolo 9-bis, del decreto-legge n. 50, il singolo contribuente può indicare all'interno delle dichiarazioni fiscali «*ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determina della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi*».

Questi ulteriori componenti positivi hanno rilevanza anche ai fini IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini IVA, applicando l'aliquota media che risulta dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

L'indicazione di tali maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione, però, che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità che sono previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, anche pagando a rate.

Si ricorda che

Gli ISA restituiscono un punteggio di affidabilità fiscale da 1 a 10 in cui 10 è il punteggio di maggiore affidabilità

Sono esclusi dalla presentazione degli ISA i soggetti che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi o dei compensi superiore al 33 per cento rispetto al 2019

### **Le esclusioni dagli ISA per il 2021 – i punti salienti**

<b>La normativa</b>	In Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 marzo 2022 che approva gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2021 e relativi alle attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali
<b>Lo scopo</b>	Lo scopo degli ISA è quello di favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari, nonché di rafforzare la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria

<b>Il periodo d'imposta 2021</b>	Con il citato decreto del 21 marzo 2022 sono stati approvati, sulla base di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, gli ISA relativi al 2021 per tutta una serie di attività economiche dei vari settori e indicate all'articolo 1 del decreto stesso.
<b>La particolare esclusione 2021</b>	Per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli ISA non si applicano nei confronti dei soggetti che nel periodo d'imposta 2021 hanno subito, rispetto al periodo d'imposta 2019, una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33 per cento